

AVVOCATI E COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Bari Bologna Brescia Firenze Lecco Milano Padova Roma Torino

<http://www.lslex.com>

**Circolare Monotematica
"Decreto Liquidità"**

Data: 09 Aprile 2020

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n.94 Serie Generale del 08.04.2020 il Decreto Legge n.23 del 8 aprile 2020 c.d. "Decreto Liquidità" contenente misure fiscali di favore nei confronti di varie categorie di contribuenti nonché disposizioni di sostegno economico alle imprese e ai lavoratori autonomi e finalizzate a contrastare l'emergenza COVID-19.

Indice:

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FISCALE	
• <i>SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI</i>	<i>Pag.2</i>
• <i>PROROGA SOSPENSIONE RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI</i>	<i>Pag.4</i>
• <i>METODO PREVISIONALE ACCONTI</i>	<i>Pag.4</i>
• <i>RIMESSIONE IN TERMINI PER I VERSAMENTI</i>	<i>Pag.5</i>
• <i>ALTRI ADEMPIMENTI FISCALI</i>	<i>Pag.5</i>
• <i>CESSIONE GRATUITA DI FARMACI</i>	<i>Pag.6</i>
• <i>UTILI DISTRIBUITI A SOCIETÀ SEMPLICI</i>	<i>Pag.6</i>
• <i>MODIFICHE AL CREDITO D'IMPRESA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE</i>	<i>Pag.6</i>
MISURE DI ACCESSO AL CREDITO PER LE IMPRESE	
• <i>MISURE TEMPORANEE PER IL SOSTEGNO ALLA LIQUIDITA' ALLE IMPRESE</i>	<i>Pag.7</i>
• <i>SOSTEGNO ALL'EXPORT, ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E AGLI INVESTIMENTI</i>	<i>Pag.8</i>
• <i>FONDO CENTRALE DI GARANZIA PER LE PMI</i>	<i>Pag.9</i>
• <i>SOTTOSCRIZIONE DEI CONTRATTI E COMUNICAZIONI SEMPLIFICATE</i>	<i>Pag.13</i>
• <i>SOSPENSIONE TERMINI SCADENZA TITOLI DI CREDITO</i>	<i>Pag.13</i>
DIFFERIMENTO ENTRATA IN VIGORE CODICE CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA D. LGS. 14/2019	<i>Pag.13</i>
DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI REDAZIONE DEL BILANCIO	
• <i>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL CAPITALE</i>	<i>Pag.14</i>
• <i>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTINUITA' AZIENDALE</i>	<i>Pag.14</i>
• <i>DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI FINANZIAMENTO ALLA SOCIETA'</i>	<i>Pag.14</i>
DISPOSIZIONI FALLIMENTI E CONCORDATI PREVENTIVI	<i>Pag.15</i>
GOLDEN POWER	<i>Pag.15</i>

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FISCALE

Sospensione dei versamenti tributari e contributivi

Art. 18

VERSAMENTI

Proroga n.1

Soggetti interessati

Imprese e professionisti con ricavi o compensi **non superiori a 50 milioni** di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (in generale il 2019) che hanno registrato una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il **33%** nel mese di marzo 2020 (con riferimento ai versamenti in scadenza nel mese di aprile) e di aprile 2020 (con riferimento ai versamenti scadenti nel mese di maggio) rispetto agli stessi mesi del precedente periodo di imposta.

Sospensione:

Sono sospesi, i versamenti in scadenza nel mese di aprile e di maggio 2020 relativi a:

- a) ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 23 e 24 del DPR 600/73 e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale che, i predetti soggetti, hanno operato in qualità di sostituti di imposta;
- b) IVA;
- c) contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL per l'assicurazione obbligatoria.

La sospensione non riguarda il versamento delle altre ritenute alla fonte operate sui redditi di lavoro autonomo e provvigioni di cui all'articolo 25 e 25-bis del DPR 600/73.

Eccezione:

La sospensione dei versamenti **solo dell'imposta sul valore aggiunto**, si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti nel periodo di imposta precedente, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa **nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza** in presenza di una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il **33%** nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta, e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta.

Riferimento al volume d'affari

La riduzione che consente di accedere alla proroga fa riferimento al **fatturato ed ai corrispettivi**.

Nella versione definitiva del decreto si fa dunque riferimento, per il calcolo della riduzione, al volume d'affari ai fini Iva e non più ai ricavi e compensi conseguiti nel mese di riferimento rispetto alle stesse grandezze del medesimo mese dell'anno precedente, come inizialmente previsto nelle bozze in circolazione.

Nuove scadenze:

Tali versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione **entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili** di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. In ogni caso non potranno essere oggetto di rimborso gli importi eventualmente già versati.

Proroga n. 2

Soggetti interessati:

Imprese e professionisti con ricavi o compensi **superiori a 50 milioni** di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (in generale 2019) che hanno registrato una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il **50%** nel mese di marzo 2020 (con riferimento ai versamenti in scadenza nel mese di aprile) e di aprile 2020 (con riferimento ai versamenti scadenti nel mese di maggio) rispetto agli stessi mesi del precedente periodo di imposta.

Sospensione:

Sono sospesi, i versamenti in scadenza nel mese di aprile e di maggio 2020 relativi a:

- a) ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 23 e 24 del DPR 600/73 e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale
- b) IVA
- c) contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL per l'assicurazione obbligatoria.

La sospensione non riguarda il versamento delle altre ritenute alla fonte operate sui redditi di lavoro autonomo e provvigioni di cui all'articolo 25 e 25-bis del DPR 600/73.

Riferimento al volume d'affari

La riduzione che consente di accedere alla proroga fa riferimento al **fatturato ed ai corrispettivi**.

Nella versione definitiva del decreto si fa dunque riferimento, per il calcolo della riduzione, al volume d'affari ai fini Iva e non più ai ricavi e compensi conseguiti nel mese di riferimento rispetto alle stesse grandezze del medesimo mese dell'anno precedente, come inizialmente previsto nelle bozze in circolazione.

Nuove scadenze:

Tali versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione **entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili** di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. In ogni caso non potranno essere oggetto di rimborso gli importi eventualmente già versati.

Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni

Art 19

Soggetti interessati:

Soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi **non superiori a euro 400.000** nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Sospensione:

I ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo e il 31 maggio 2020 **non sono assoggettati alle ritenute d'acconto** di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (IRPEF), da parte del sostituto d'imposta.

Condizione

La sospensione opera a condizione che i soggetti interessanti, nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. Inoltre i contribuenti interessati dovranno rilasciare apposita dichiarazione.

Nuove scadenze:

I soggetti che si avvalgono di questa facoltà devono provvedere a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto **in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili** di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Metodo previsionale acconti

Art 20

Con riferimento alle imposte **IRES, IRAP e IRPEF** si stabilisce la non applicazione delle sanzioni e degli interessi per insufficiente versamento delle imposte in acconto per il 2020 **determinate con il metodo previsionale** in caso di insufficiente versamento delle somme dovute **se l'importo versato non è inferiore all'80% della somma che risulterebbe dovuta.**

Rimessione in termini per i versamenti

Art 21

Si considerano regolarmente effettuati i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni con scadenza il 16 marzo, prorogati al 20 marzo 2020 dall'art. 60 del DL 18/2020, se eseguiti entro il 16 aprile 2020.

Altri adempimenti fiscali

Artt. 22,23,24 e 26

Certificazione Unica 2020

È posticipato dal 30 marzo al 30 aprile 2020 il termine per la consegna delle Certificazioni Uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo e si sancisce la non applicazione delle sanzioni in caso di tardiva trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, purché la stessa avvenga entro il 30 aprile.

Documenti di regolarità fiscale (DURF)

I Documenti di regolarità fiscale (DURF) per la disapplicazione della disciplina recata dall'articolo 17 bis del D. Lgs 241/1997 emessi dall'Agenzia delle Entrate entro il mese di febbraio 2020 conservano la loro validità fino al 30 giugno 2020.

Benefici prima casa

Si dispone la sospensione dei termini per i benefici prima casa (trasferimento residenza entro 18 mesi) nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2020. Gli stessi torneranno a decorrere allo scadere del periodo di sospensione.

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche relativa al 1° trimestre 2020 di ammontare inferiore a euro 250,00 potrà essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre dell'anno (20 luglio 2020). Qualora l'importo complessivo da versare resti inferiore a euro 250,00 anche per il secondo trimestre, il versamento dell'imposta relativo al primo e al secondo trimestre potrà essere effettuato nei termini previsti per il versamento del terzo trimestre (20 ottobre).

Cessione gratuita di farmaci

Art 27

Nel quadro della lotta contro il Covid-19, le cessioni gratuite di farmaci vengono equiparate ai fini IVA alla loro distruzione e il loro valore normale viene escluso dalla formazione dei ricavi ai fini delle imposte dirette. Le cessioni di farmaci impiegati per contrastare la malattia non vengono dunque assoggettate ad IVA e ad imposte sui redditi.

Utili distribuiti a società semplici

Art 28

Al fine di equiparare la disciplina prevista in materia di utili distribuiti a società semplici da partecipazioni estere ai dividendi che provengono da partecipazioni italiane è stato modificato l'articolo 32 quater del DL 124/2019. In particolare:

- a) vengono ricompresi nell'ambito di applicazione della disciplina gli utili di fonte estera, con esclusione di quelli provenienti da Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati;
- b) vengono chiarite le modalità di applicazione della ritenuta e dell'imposta sostitutiva previste per gli utili percepiti dalla società semplice per la quota riferibile a soci persone fisiche della medesima società;
- c) viene disciplinato il regime fiscale degli utili percepiti dalla società semplice per la quota riferibile ai soci enti non commerciali e ai soci non residenti della società semplice;
- d) viene disciplinato un regime transitorio per gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 la cui distribuzione è deliberata entro il 31 dicembre 2022. A tali utili si applica il regime fiscale previgente alle modifiche apportate dalla legge di bilancio per il 2018.

Modifiche al credito d'imposta per le spese di sanificazione

Art 30

La disciplina del credito di imposta introdotta dall'articolo 64 del Decreto Cura Italia al fine di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro per contenere il contagio da COVID-19 viene estesa anche alle spese per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), alle spese per l'acquisto e l'installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (barriere e pannelli protettivi), nonché le spese per i detersivi mani e i disinfettanti. L'ammontare del credito di imposta riconosciuto rimane invariato, ossia in misura pari al 50 per cento delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2020 fino ad un importo massimo di euro 20.000 per ciascun beneficiario.

MISURE DI ACCESSO AL CREDITO PER LE IMPRESE

Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese

Art. 1

GARANZIE RILASCIATE DA SACE S.P.A.

Il "Decreto Liquidità" prevede garanzie da parte dello Stato per un totale circa di 200 miliardi di euro concesse attraverso la società SACE S.p.A in favore di banche, istituti finanziari e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, che effettuino finanziamenti alle imprese sotto qualsiasi forma.

Le garanzie sono rilasciate alle seguenti condizioni:

a) **la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2020, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni**, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi;

b) alla data del 29 febbraio 2020 l'impresa beneficiaria non presentava esposizioni deteriorate presso il sistema bancario;

c) l'importo del prestito assistito da garanzia non è superiore al maggiore tra i seguenti elementi (entrambi riferiti a quanto realizzato in Italia):

1) **25 per cento del fatturato annuo dell'impresa relativi ai 2019**, come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale;

2) **il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019**, come risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati se l'impresa non ha approvato il bilancio; qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa;

d) la garanzia copre il:

1) 90% dell'importo del finanziamento per imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;

2) 80% dell'importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;

3) 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro;

Ai fini dell'individuazione della percentuale di garanzia indicata sopra, si fa riferimento al valore su base consolidata del fatturato e dei costi del personale del gruppo, qualora l'impresa beneficiaria sia parte di un gruppo. L'impresa richiedente è tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale valore.

e) le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio della garanzia sono le seguenti:

1) per i finanziamenti di piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 0,25% per il primo anno, 0,50% per il secondo e terzo anno, 1,00% per il quarto, quinto e sesto anno;

- 2) per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 0,50% per il primo anno, 1,00% per il secondo e terzo anno, 2% per il quarto, quinto e sesto anno;
- f) la garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio;
- g) la garanzia copre nuovi finanziamenti concessi (non sostitutivi di finanziamenti già concessi) all'impresa successivamente all'entrata in vigore del Decreto, per capitale, interessi ed oneri accessori fino all'importo massimo garantito;
- h) l'impresa beneficiaria non può deliberare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020;
- i) l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali;
- l) il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia.

Si fa presente che l'efficacia di questa norma è subordinata all'approvazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

Sostegno all'Export, all'internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese

Art. 2

Il decreto legge introduce un sistema di coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti **dall'attività assicurativa di SACE sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa società per il restante 10%, liberando in questo modo fino a ulteriori 200 miliardi di risorse da destinare al potenziamento dell'export.**

Si tratta di operazioni, ritenute di interesse strategico per l'economia nazionale, ma che SACE S.p.A., pur affiancata dalla garanzia dello Stato, prevista dall'articolo 6 del decreto legge 269/2002, non è in grado di assicurare.

Nell'ambito di tale schema SACE S.p.A. stipula le polizze assicurative in nome proprio e per conto dello Stato

Viene istituito il Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione, copresieduto dal Direttore Generale del Dipartimento del Tesoro del MEF e dal Direttore generale competente per materia del MAECI.

La norma non è immediatamente operativa: le condizioni di rilascio delle garanzie di SACE e quelle di operatività della garanzia dello Stato saranno definite da un decreto interministeriale, anche al fine di assicurarne la conformità con la normativa dell'Unione europea.

Fondo centrale di garanzia PMI

Art. 13

Con il presente decreto viene rafforzato l'intervento del **Fondo Centrale di Garanzia per le PMI (per professionisti e aziende fino a 499 dipendenti)**.

FINANZIAMENTI

Fino al 31 dicembre 2020, si applicano le seguenti misure:

- la garanzia è concessa a titolo gratuito;
- l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 5 milioni di euro. Sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;

Sono previste le seguenti percentuali di copertura:

A. la percentuale di copertura della garanzia è del 90 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria, previa autorizzazione della Commissione Europea, per le operazioni finanziarie con durata fino a 72 mesi. L'importo totale delle predette operazioni finanziarie non può superare, alternativamente:

1) il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;

2) il 25 per cento del fatturato totale del beneficiario nel 2019;

3) il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499; tale fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445;

Per le operazioni finanziarie aventi le caratteristiche appena descritte, la percentuale di copertura della riassicurazione può essere incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo di garanzia, al **100 per cento** dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90 per cento, previa autorizzazione della Commissione Europea e che non prevedano il pagamento di un premio che tiene conto della remunerazione per il rischio di credito.

Per le operazioni finanziarie non aventi le descritte caratteristiche di durata e importo, le percentuali di copertura sono incrementate, rispettivamente, all'80 per cento per la garanzia diretta e al 90 per cento per la riassicurazione.

In favore di soggetti beneficiari con ammontare di ricavi non superiore a 3.200.000 euro, la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata, la garanzia del 90% può essere cumulata con un'ulteriore garanzia concessa da confidi o altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, sino alla **copertura del 100 per cento** del finanziamento concesso. La predetta garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore al 25 per cento dei ricavi del soggetto beneficiario.

B. sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura dell'80 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 per cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.

Casi particolari:

- Per le operazioni per le quali banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, ovvero l'allungamento della scadenza dei finanziamenti, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza.
- Per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico - alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 500.000,00, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti.
- Per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti, anche senza piano d'ammortamento, dedicati a imprese danneggiate dall'emergenza COVID-19, o appartenenti, per almeno il 60 per cento, a specifici settori e filiere colpiti dall'epidemia, la quota della tranche junior coperta dal Fondo può essere elevata del 50 per cento, ulteriormente incrementabile del 20 per cento in caso di intervento di ulteriori garanti.

Ammissione al finanziamento

Tutte le garanzie descritte sono concesse senza applicazione del modello di valutazione.

Ai fini della definizione delle misure di accantonamento a titolo di coefficiente di rischio, in sede di ammissione della singola operazione finanziaria, la probabilità di inadempimento delle imprese è calcolata esclusivamente sulla base dei dati contenuti nel modulo economico-finanziario del suddetto modello di valutazione. Con frequenza bimestrale, in riferimento all'insieme delle operazioni finanziarie ammesse alla garanzia, la

consistenza degli accantonamenti prudenziali operati a valere sul Fondo è corretta in funzione dei dati di Centrale dei Rischi di Banca d'Italia, acquisiti dal Gestore del Fondo al momento della presentazione delle richieste di ammissione alla garanzia. La garanzia è concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate". La garanzia è concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione o hanno presentato un piano attestato, purché, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e la banca, sulla base dell'analisi della situazione Finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza. Sono, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" ai sensi della disciplina bancaria.

C. Previa autorizzazione della Commissione Europea, sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura al 100 per cento sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 72 mesi e un importo non superiore al 25 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, comunque non superiore a 25.000,00 euro.

Ammissione al finanziamento

In favore di tali soggetti beneficiari l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo.

PER TUTTI I FINANZIAMENTI,

la garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020. In tali casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.

ALTRE MISURE

Fino al 31 dicembre 2020, per le garanzie su portafogli di finanziamenti, anche senza piano d'ammortamento, dedicati a imprese danneggiate dall'emergenza COVID-19, costituiti per almeno il 20 per cento da imprese aventi, alla data di inclusione dell'operazione nel portafoglio, un rating, determinato dal soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni, non superiore alla classe "BB" della scala di valutazione Standard's and Poor's, sono applicate le seguenti misure:

- a) l'ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti è innalzato a euro 500 milioni;
- b) i finanziamenti hanno le caratteristiche di durata e importo previste dal comma 1, lettera c), e possono essere deliberati, perfezionati ed erogati dal soggetto finanziatore prima della richiesta di garanzia sul portafoglio di finanziamenti ma comunque in data successiva al 31 gennaio 2020;
- c) i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo;
- d) il punto di stacco e lo spessore della tranche junior del portafoglio di finanziamenti sono determinati utilizzando la probabilità di default calcolata dal soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni;
- e) la garanzia è concessa a copertura di una quota non superiore al 90 per cento della tranche junior del portafoglio di finanziamenti;
- f) la quota della tranche junior coperta dal Fondo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto interministeriale del 14 novembre 2017, non può superare il 15 per cento dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti, ovvero il 18 per cento, nel caso in cui il portafoglio abbia ad oggetto finanziamenti concessi a fronte della realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti;
- g) in relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel portafoglio garantito, il Fondo copre il 90 per cento della perdita registrata sul singolo finanziamento;
- h) i finanziamenti possono essere concessi anche in favore delle imprese ubicate nelle regioni sul cui territorio è stata disposta la limitazione dell'intervento del predetto Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato

Art. 4

Al fine di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi finanziari, i contratti sottoscritti fra banca e cliente nel periodo compreso fra l'8 aprile 2020 ed il termine dello stato di emergenza sono validi anche se il consenso viene espresso mediante posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo allegando un proprio documento di identità in corso di validità. Il formato del contratto trasmesso dovrà avere caratteristiche tali da garantire sicurezza, integrità e non modificabilità del documento.

Sospensione termini di scadenza dei titoli di credito

Art. 11

I termini di scadenza ricadenti o decorrenti dal 09.03.2020 al 30.11.2020 relativi a vaglia cambiari, cambiali o altri titoli di credito emessi prima del 08.04.2020 sono sospesi.

La sospensione opera a favore del debitore e dell'obbligato.

I beneficiari possono presentare il titolo al pagamento, in mancanza di fondi si rende inapplicabile il protesto e la disciplina sanzionatoria dell'assegno, con contestuale sospensione della pubblicazione presso il Registro delle Imprese operata dall'Ufficiale Giudiziario.

***Differimento entrata in vigore del Codice della Crisi di Impresa e dell'insolvenza
D. Lgs. 14/2019***

Art. 5

Viene differito di dodici mesi il termine di entrata in vigore del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza che entrerà in vigore dal 1 Settembre 2021, il differimento vale anche per l'applicazione delle c.d. "misure di allerta".

DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI REDAZIONE DEL BILANCIO

Disposizione in materia di riduzione del capitale

Art. 6

A decorrere **dall'8 aprile 2020 e fino al 31.12.2020 non si applicano, per i bilanci in approvazione nel medesimo periodo, le disposizioni di cui agli artt. 2446, comma 2 e 3, 2447, 2482-*bis* commi 4, 5 e 6, 2482-*ter* del Codice Civile** relative alla perdita del capitale sociale superiore ad un terzo a seguito di perdite di esercizio maturate.

Non opera parimenti e per il medesimo periodo la causa di scioglimento della società a seguito di riduzione o perdita del capitale sociale ex artt. 2484, comma 1, n. 4 e 2545-duodecies del Codice Civile.

Disposizione temporanea sul principio della continuità aziendale

Art. 7

Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31.12.2020 e per i bilanci chiusi ma non ancora approvati al 23.02.2020 la valutazione delle voci nella **prospettiva della continuità aziendale** ex art. 2423-bis, comma 1, n.1), **può essere operata laddove sussistente nell'ultimo bilancio chiuso in data anteriore al 23.02.2020.**

Resta ferma la previsione dettata dall'art. 106 del D.L. n.18/2020 che aveva prorogato il termine di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2019 di sessanta giorni ovvero dal 30.04.2020 al 29.06.2020.

Disposizione temporanea in materia di finanziamento alle società

Art. 8

Al fine di incentivare i flussi di finanziamento alla società, ai **finanziamenti effettuati in favore della società** dai soci o dalla società che ne detiene il coordinamento e il controllo fino al 31.12.2020 non si applicano gli artt. 2467 e 2497 *quinquies* Cod. Civ., **disattivandone il meccanismo di postergazione.**

Disposizioni in materia di fallimento e concordato preventivo

Artt. 9 e 10

I termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione del debito sono così modificati:

- per i **concordati preventivi e gli accordi di ristrutturazione già omologati** è concessa una **proroga dei termini per gli adempimenti di sei mesi** nel periodo dal 23.02.2020 al 31.12.2021
- per i **concordati preventivi e gli accordi di ristrutturazione in attesa di omologazione** alla data del 23.02.2020 è concessa la possibilità al debitore di ottenere **un nuovo termine di giorni 90** per elaborare una nuova proposta o una soluzione più snella con modifica unilaterale dei termini di adempimento; sono esclusi i debitori di cui la proposta originaria non abbia ottenuto voto favorevole da parte della maggioranza dei creditori
- per i **concordati presentati ai sensi dell'art. 161, c.6, L.F, c.d. "concordati in bianco"** viene concesso un **maggior termine di 90 giorni** dalla scadenza originaria.

Sono improcedibili tutti i ricorsi presentati ai sensi degli artt. 15 e 195 del R.D. 267/42 e n. 3 del D.L. 270/1999 (istanze di fallimento) depositati tra il 09.03.2020 ed il 30.06.2020, ad esclusione di quelli depositati dal Pubblico Ministero quando con il ricorso è fatta domanda di emissione di un provvedimento cautelare o conservativo (art. 15 R.D. 267/42)

"GOLDEN POWER"

Disposizioni urgenti in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica

Artt. 15-16-17

Il **DL Liquidità** prevede l'estensione del **"Golden Power"**, cioè della possibilità del governo di bloccare operazioni di acquisto nei confronti di aziende italiane considerate **strategiche**.

Tale prerogativa viene ampliata, rispetto ai settori già interessati, anche al **settore alimentare, finanziario e assicurativo o sanitario**.

Si prevede l'ampliamento dell'**ambito di intervento oggettivo** della disciplina "golden power" ai settori di rilevanza strategica (regolamento europeo n. 452/2019), consentendo di sottoporre alla **preventiva autorizzazione** le operazioni rilevanti relative:

- ✓ ai settori **finanziario, creditizio e assicurativo**,
- ✓ alle **"infrastrutture critiche"**, fisiche o virtuali, tra cui l'energia, i trasporti, l'acqua, la salute, le comunicazioni, i media, il trattamento o archiviazione dei dati, le infrastrutture aerospaziali, di difesa, elettorali o finanziarie e le strutture sensibili, nonché gli investimenti in terreni e immobili fondamentali per l'utilizzo di tali infrastrutture;
- ✓ alle **"tecnologie critiche"** (intelligenza artificiale, robotica, semiconduttori, cybersicurezza, le tecnologie spaziali, di difesa, di stoccaggio dell'energia quantistica e nucleare, nanotecnologie, biotecnologie).

Il Governo potrà aprire il **procedimento d'ufficio**, nel caso in cui le imprese non assolvano agli obblighi di notifica previsti.

E' esteso, in via transitoria fino al 31 dicembre 2020, il campo di applicazione della disciplina dei poteri speciali **anche ad operazioni intra-europee che richiederanno la preventiva autorizzazione del Governo**, nel caso di acquisizione del controllo di *asset* rientranti nei settori sopra descritti.

Nel caso di operazioni extra-europee, l'ampliamento, sempre transitorio, riguarderà anche le **acquisizioni di partecipazioni superiori al 10% da parte di soggetti non appartenenti all'Unione europea, se superiori alla soglia di un milione di euro**.

In materia di **obblighi di trasparenza finanziaria** previsti dall'art. 120 del TUF, è consentito alla CONSOB di abbassare transitoriamente le **soglie rilevanti per le comunicazioni** (portandola al 5%) per ampliare il novero delle imprese che vi sono soggette, includendovi le società ad azionariato diffuso.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento e porge cordiali saluti.

LS LexJus Sinacta - Avvocati e Commercialisti Associati